



Comune di Castelforte

COPIA

Provincia di Mantova

CODICE ENTE N.10831

DELIBERAZIONE N.47

PROTOCOLLO N. 4880

DATA 5 AGO. 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

L'anno **duemilaquattordici** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **19,00** nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
Gazzani Massimiliano	X	
Piccoli Andrea	X	
Mantovanelli Vanni	X	
Ferrarin Anita	X	
Salvarani Antonio	X	
Rollo Sara	X	
Massimino Francesco		X giustificato
Leggio Anna	X	
Barozzi Davide	X	
Graziati Enrico	X	
Sgarbossa Fabrizio	X	
Bernoldi Eleonora	X	
Favalli Alessandra	X	
Totale	12 Presenti	1 Assente

Assiste il Segretario Comunale Linardi dr.ssa Annamaria il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco - Gazzani Massimiliano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il Sindaco affermando che nonostante lo slittamento del termine di approvazione del Bilancio, dal 31/07/2014 al 31/09/2014, reputano necessario procedere all'approvazione del bilancio e di tutti i regolamenti e tariffe ad esso correlati.

Dopo averne illustrato il contenuto essenziale il Sindaco dichiara di darlo per letto visto che tutti i Consiglieri Comunali ne hanno avuto una copia.

Il Consigliere Comunale Graziati chiede precisazioni sull'art.5.

Il Sindaco chiede al Consigliere Comunale Barozzi di darne delle precisazioni.

Lo stesso ne espone il contenuto.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore - l'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

VISTA la necessità di approvare i regolamenti relativi alle varie componenti di questa imposta;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative contenute nella legge di stabilità 2014 ed alla



Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Dgs 267/2000;

Terminato si passa alla votazione :

voti favorevoli n.8

voti astenuti n.4 (Graziati -Sgarbossa-Favalli-Bernoldi)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della TASI quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
4. di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione n.8 voti favorevoli e n.4 voti astenuti (Graziati, Sgarbossa, Favalli, Bernoldi), immediatamente eseguibile;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

COMUNE DI CASTELBELFORTE (Provincia di Mantova)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CC n. 47 del 31/07/2014

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000, COME MODIFICATO
DALL'ART. 3, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI

1) PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

- FAVOREVOLE.
 OSSERVAZIONI:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
f.to Linardi dott.ssa Annamaria

2) PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DEL TECNICO COMUNALE:

- FAVOREVOLE.
 OSSERVAZIONI:

IL TECNICO COMUNALE

3) PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

- FAVOREVOLE.
 OSSERVAZIONI:

IL RAGIONIERE
Il Segretario Comunale
f.to Linardi dott.ssa Annamaria

4) PARERE DEL SEGRETARIO AI SENSI DELL'ART. 97 DEL TUEL:

- FAVOREVOLE.
 OSSERVAZIONI:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Annamaria Linardi)

5) ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA (1):

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151,
comma 4°, del TUEL.

1) Solo se la delibera comporta impegno di spesa.

IL RAGIONIERE

Allegato alla delibera di C.C. n. 47 del 31/07/2014



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)***

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Individuazione dei servizi indivisibili</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Versamenti ed interessi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

ART. 1 – PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

(Art. 1, commi 669 e 670, L. 147/2013)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e ivi compresi anche i fabbricati rurali, nonché di aree fabbricabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

(Art. 1, commi 671- 674 e 681, L. 147/2013)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% (trentapercento) dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

(Art. 1, commi 682, L. 147/2013)

1. La TASI è diretta alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:
 - a. Viabilità, Illuminazione pubblica
 - b. manutenzione del verde pubblico;
 - c. I servizi relativi agli organi istituzionali e alla polizia locale;
 - d. Servizio scuola elementare.

ART. 4 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso mediante utilizzo del Modello F24 o altre modalità previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. Il medesimo è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro cinque.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta frazione.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'interesse legale stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 5 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura dell'interesse legale stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi relativi a versamenti non dovuti o eccedenti il dovuto di importi inferiori a euro **cinque**.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 6 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano valide anche ai fini TASI le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, fermo l'obbligo di dichiarazione qualora si verifichi la fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma precedente.

ART. 7 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione.

ART. 8 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata con modalità previste dalla normativa vigente tempo per tempo. Qualora siano disponibili diversi strumenti normativi il responsabile del tributi valuta, in base alla situazione dell'ente e alla tipologia di crediti e di creditori, quale sia lo strumento più efficace ed efficiente da utilizzare.
2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro **dodici**.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Comune di Castelbelforte
Provincia di Mantova

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di luglio presso la sede municipale, è stato convocato il Revisore Unico dei Conti, Marcheggiani dott.ssa Lorenza.

Il Revisore unico:

Preso atto dell'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Esaminata la proposta del Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), sottoposta dall'Amministrazione


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in quanto rispondente alla normativa vigente.

Letto, confermato, sottoscritto.

Castelbelforte, lì 17 luglio 2014

Il Revisore Unico dei Conti:
Marcheggiani dott.ssa Lorenza





Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

COPIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Gazzani Massimiliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Linardi dr.ssa Annamaria

REFERATO DI PUBBLICAZIONE (art.124, comma 1, T.U. 18.08.2000)

N. 46^t Reg. Pubb

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 5 AGO. 2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

F.to Foroni Daniele
Foroni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Magalini dott. Renato


Visto per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Magalini dott. Renato



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4[^], D.Lgs. n. 267/18.08.2000);
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3[^] – D.Lgs. n. 267/18.08.2000).

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Magalini dott. Renato